COMUNE di DOSOLO
Provincia di Mantova
Ufficio Tecnico

OGGETTO: CONVENZIONE SMANTELLAMENTO CUMULO DI MATERIALE DEPOSITATO PRESSO LA EX CAVA DENOMINATA "BALLOTTINO ATE G11" IN COMUNE DI DOSOLO

L'anno duemiladiciotto addì ..... del mese di ..... alle ore ..... nella residenza Municipale.
Avanti a me Borghi dott.ssa Roberta, segretario del Comune di Dosolo (MN), autorizzato dalla legislazione vigente a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune sono comprasi i Sgg.ri:

1. RICCARDO FABRIS nato a ..... il ..... CF. ..... Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Dosolo (MN), in forza del decreto sindacale in data ....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale di Dosolo che qui rappresenta; (di seguito identificato con il termine "Comune ")
2. FRATI LUIGI, nato a Dosolo il 12/06/1935, residente in Pomponesco Via XX Settembre 20, il quale interviene come Amministratore Unico della FRATI IMMOBILIARE DI FRATI LUIGI & FIGLI SS P.IVA ..... ed in nome e per conto della stessa ; (di seguito identificato con il termine soggetto "proprietario");
3. Capiluppi Lorenzo di Capiluppi Claudio e C P.IVA ..... con sede legale in Via Verga n. 1070 Romanore di Borgo Virgilio (MN) di seguito indentificato con il termine ditta esecutrice
4. Folicaldi Costruzioni S.r.l." P.IVA ..... con sede in Via F.lli Cervi n. 48, Cerese di Borgo Virgilio (MN); (di seguito indentificato con il termine "ditta esecutrice")
5. Avv. Sarzi Sartori Cristian nato a ..... il ..... liquidatore giudiziale della ditta Rondelli Arrigo Srl , (di seguito identificato con il termine " liquidatore") ;

Detti comparenti della cui identità io Segretario rogante sono personalmente certo, concordemente rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, premesso:

- che la Ditta RONDELLI ARRIGO SRL in liquidazione e concordato preventivo con sede legale in San Benedetto Po (MN), strada Argine Po Nord n. 73, P. IVA 00181000209, ha chiesto di poter esercitare un'attività estrattiva in località Ballottino, sui mapp. 12p. 15p. 16p. 17p. 21p. 22p. 26p. 27p. e 28p. del Fg. 1 del Comune di Dosolo (MN) per una superficie complessiva di mq. 119.964 (Ha 12 circa);
- che l'oggetto della coltivazione di cava si riferiva alla attività estrattiva di materiale costituito da sabbia;
- che la cava era prevista dal Piano Cave della Provincia di Mantova approvato con delibera del Consiglio Regionale del 17 dicembre 2003 – N. VII/947, ai sensi della L.R. 8 agosto 1998, n° 14 ed è denominata "ATE g.11" in località Ballottino, Comune di Dosolo (MN) , materiale sabbia;
- che la Regione Lombardia ha approvato la L.R. n° 14 del 8 agosto 1998 che all'art. 15 impone la stipula di convenzione tra Comune e Ditta;
- che la Provincia di Mantova in data 8/7/2005 con Determinazione n° 1.712-2005 del Dirigente ha approvato il Piano di gestione produttiva dell'"ATE G. 11" in località Ballottino, Comune di Dosolo (MN);
- che il Comune ha espresso con delibera della Giunta Comunale n° 122 in data 28/12/2004 parere favorevole ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 14/98, mentre con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 16/07/2005 ha approvato la bozza di convenzione di cui all'art. 15 della LR 14/1998 relativa alla cava in oggetto;

- che la Provincia di Mantova in data 30/08/2005 con determinazione n.2272-2005 del Dirigente Area Gestione del territorio e infrastrutture, ha autorizzato l'intervento estrattivo da parte della ditta "Rondelli Arrigo" nella cava di che trattasi, poi prorogata con successivi atti fino al 30/11/2013;
- che in data 06/09/2005 con repertorio n°1922 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Dosolo e la titolare dell'autorizzazione Provinciale ;
- che la ditta "Rondelli Arrigo S.r.l." titolare dell'autorizzazione, nell'anno 2013 entra in liquidazione e concordato preventivo, cessando di fatto l'attività nella cava;
- che negli anni il Consorzio Forestale realizza parte del recupero ambientale della cava, come previsto dall'art.13 della suddetta convenzione;
- che con la scadenza degli atti autorizzativi e in virtù dell'art. 21 della L.R. n. 14/98 la procedura passa in capo al Comune di Dosolo che con prot. n. 6841 del 11/11/2014 diffida la ditta a completare il recupero della cava, come da progetto autorizzato dalla Provincia di Mantova;
- che in data 10/10/2017 prot. 6963 la ditta "Rondelli Arrigo Srl in liquidazione" nella figura dell'Avv. Cristian Sarzi Sartori, liquidatore Giudiziale della ditta comunica al Comune di Dosolo la presenza di un deposito di materiale limo-argilloso presso la cava "Ballottino" idoneo all'utilizzo nell'ambito dei " Lavori di adeguamento viabilità dell'argine e relativa viabilità in sommità S.Matteo delle Chiaviche - Cizzolo a Viadana - Fiume Po con contestuale richiesta di rilascio nulla-osta da parte dell'Amministrazione Comunale all'alienazione di detto materiale a favore delle ditte "Capiluppi Lorenzo di Capiluppi Claudio e C e Folicaldi Costruzioni S.r.l.", aggiudicatarie dell'appalto AIPO per eseguire i lavori di cui sopra;
- che in data 03/11/2017 prot. 7733 seguivano note esplicative da parte dello studio Dr. Paolo Balestrieri relative alla richiesta di asportazione di detti cumuli di materiale presenti nell'area di cava per un volume di circa 45.000 mc, precisando che detto materiale non è necessario al futuro completamento del recupero ambientale della cava;
- RICHIAMATO l'art. 11 della convenzione comunale che disciplina le gestione di materiali diversi da quelli autorizzati nell'ambito dall'autorizzazione provinciale;
- VISTA la bozza di progetto presentata in data 25/01/2018 prot. 698 tramite l'AIPO in data dalla ditta "Capiluppi Lorenzo di Capiluppi Claudio e C e Folicaldi Costruzioni S.r.l.", relativo al nuovo progetto di completamento delle opere di riassetto ambientale;
- VISTO il parere della Provincia di Mantova sulla bozza progetto relativo al completamento delle opere di riassetto ambientale pervenuto in data 24/02/2018 prot. 1524;
- VISTO l'assenso di detta procedura da parte del liquidatore giudiziale della ditta Rondelli Arrigo Srl, Avv. Sarzi Sartori Cristian .....
- VISTA la necessità impellente, di recuperare detto materiale nell'ambito dei lavori di adeguamento viabilità dell'argine e relativa viabilità in sommità S.Matteo delle Chiaviche - Cizzolo a Viadana - Fiume Po per un pubblico interesse;

TUTTO ciò premesso, tra la ditta "Capiluppi Lorenzo di Capiluppi Claudio e C e Folicaldi Costruzioni S.r.l.", la AGRICOLA FAVA s.r.l. , il liquidatore giudiziale della ditta Rondelli Arrigo Srl, Avv. Sarzi Sartori Cristian ed il Comune di Dosolo si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – AUTORIZZAZIONE ASPORTAZIONE MATERIALE

Il Comune autorizza la ditta esecutrice "Capiluppi Lorenzo di Capiluppi Claudio e C e la ditta Folicaldi Costruzioni S.r.l.", all'esportazione dei cumuli di materiale presenti nell'area della cava denominata ATE G.11 in località Ballottino per un volume di circa 45.000 mc, alle condizioni indicate nella presente convenzione .

Le ditte esecutrici si obbligano contestualmente a presentare al Comune entro e non oltre ....……giorni dalla data di sottoscrizione , pena la risoluzione immediata delle presente convenzione, un nuovo progetto in variante per il completamento delle opere di riassetto ambientale della cava. Il liquidatore e il soggetto proprietario acconsentono ,ciascuno per quanto di competenza, all'esportazione del materiale suindicato,nei limiti e alle condizioni tutte previste nella presente convenzione.

Il Nulla-osta all'asportazione è temporaneo e personale, rilasciato in parti uguali (50% ciascuno) alle ditte esecutrici ; le Ditte possono affidare a terzi l'asportazione del materiale, previa comunicazione al Comune, rimanendo comunque responsabili in proprio nei confronti del Comune medesimo .

Il liquidatore acconsente all'asportazione del materiale suindicato, nei limiti e alle condizioni tutte previste nella presente convenzione, a condizione che sia corrisposto da parte delle ditte esecutrici a favore di Rondelli Arrigo l'importo convenuto (fra il liquidatore e le medesime) per l'acquisto del suddetto materiale"

ART.2 - GARANZIA FINANZIARIA

A garanzia di quanto concordato fra le parti , le Ditte /a presta al Comune, ai sensi dell'Art.16 della L.R.14/98, le garanzie finanziarie nella misura fissata e con le prescrizioni di cui al successivo Art. 19.

ART.3 - DENUNCIA DEI LAVORI

La ditta/e si obbliga a comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'Art.28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, al Comune , al Servizio Cave della Provincia di Mantova e al liquidatore .

ART. 4 - ACCESSO

L'ingresso dell'area di cava dovrà essere attrezzato con mezzi idonei ad impedire l'accesso, secondo quanto previsto dal D.P.R.128/1959.

Lungo il perimetro di cava e in prossimità del cancello d'ingresso dovranno altresì essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione pericolo e di divieto di accesso come prescrittoD.P.R.128/59

ART.5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA EX CAVA

Nella zona di accesso alla ex cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- tipo di materiale estratto;
- denominazione dell'area;
- ditta esercente;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;

ART.6 – TRASPORTO DI MATERIALI - POLVEROSITA'

Il trasporto del materiale estratto sarà effettuato via terra.

La Ditta dovrà sempre provvedere alla sistemazione della viabilità interna alla cava e di quella esterna pubblica qualora interessata.

In particolare dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari a limitare il più possibile il sollevamento di polvere; la polverosità all'esterno dell'area e lungo la strada di accesso non potrà risultare superiore agli standard di qualità dell'area fissati dalla normativa vigente per l'attività in questione; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità bianca e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità asfaltata.

ART. 7 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di asportazione materiale in corrispondenza degli edifici più vicini, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 70 dB (A) in periodo diurno ed i 60 dB (A) in periodo notturno.

ART 8- MATERIALI ASPORTABILI

L'area interessata dall'intervento è catastalmente individuato al fg. 1 del Comune di Dosolo ai mapp. 12/p, 15/p, 16/p, 17/p, 21/p, 22/p, 26/p, 27/p e 28/p.

Il materiale asportabile è costituito da limo-argilloso di risulta rinvenuto nella pregressa attività estrattiva della ex cava di sabbia denominata "Ballottino Ate g11".Il volume massimo estraibile è stimabile in circa mc. 45.500 misurati in loco. L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto è definita nella relazione di cui al successivo Art.11. Ai quantitativi così definiti del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo Art.19.

ART. 9 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Le parti danno atto che per l'esercizio dell'attività di asportazione del materiale di cui all'art.1 non è necessario il rilascio di titoli autorizzativi , ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in quanto l'attività di cava, non rientra tra le trasformazioni edilizie disciplinate dal d.p.r. .n.380/2001 .

Non necessitano, quindi, di titolo autorizzativo le piste e la viabilità provvisoria di accesso e tutte le opere necessarie per il prelievo del materiale di cui all'art. 1 (es. recinzione del cantiere ecc..).

ART.10 - LAVORI DI MANUTENZIONE

L'asportazione del materiale e la corretta esecuzione dell'intervento sui luoghi compresi nel perimetro dell'intervento di asportazione, avverrà a cura e spese della Ditta/e per tutta la durata dell'attività all'uopo nonché degli eventuali giorni aggiuntivi .

ART. 11 - RELAZIONE

La Ditta/e si impegna a presentare al Comune una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di asportazione entro 3 giorni dai rispettivi SAL , corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita alla data del SAL con l'indicazione delle aree oggetto di a stoccaggio del terreno
- computo metrico dei materiali estratti;
- relazione sull'utilizzo dei materiali

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti all'uopo alla presenza di un Tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. Il quantitativo del materiale utile asportato indicato nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere dì cui al successivo Art.19.

Il comune sì riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

ART.12 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'

La Ditta, ai sensi dell'Art. l0 della L.R.14/98 è obbligata ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessario per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi.

ART.13 -RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora durante le fasi di asportazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Comune. La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità.

ART.14 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di asportazione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

ART.15 - RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente comunicati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante dicava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

ART.16 - DANNI

Nel caso che nell'esercizio dell'attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà alla ditta esecutrice la situazione di danno verificatesi, con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese della medesima; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art.21 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo, nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Le/a Ditta solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

ART. 17 – DIVIETI

E' fatto divieto assoluto di destinare le aree della cava ad attività di discarica , per il deposito di qualsiasi categoria e tipo di rifiuto .

ART.18 - VARIANTI AL PROGETTO

Non sono ammesse ulteriori attività se non quelle del prelievo del materiale di cui all'art. 1 ,senza che sia previamente presentato e autorizzato dal Comune il nuovo progetto di variante di sistemazione finale, per il quale dovrà seguire le procedure previste dalla L.R.14/98 all'Art. 12.

ART. 19 – CORRISPETTIVO

La Ditta si impegna a versare al Comune di Dosolo, in un unica soluzione, entro 30 giorni dal verbale di fine lavori la somma pari a € 0,55 per ogni metro cubo asportato, comprensiva dei futuri adeguamenti e del 15% da versare alla Provincia ai sensi dell'art.25 comma 2 della l.r.14/98.

I quantitativi scavati saranno in ogni caso esattamente determinati, al termine dell'attività estrattiva, anche in caso di proroghe all'attività estrattiva, in contraddittorio con i tecnici delle parti. Il Comune, a spese delle ditte , potrà eseguire in qualsiasi momento delle verifiche sui quantitativi comunicati dalla ditta stessa.

Il mancato versamento dell'onere di cui al primo punto alla scadenza fissata comporta l'avvio della procedura per la risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La risoluzione opera di diritto decorsi i dieci giorni senza che la ditta abbia provveduto al versamento di quanto dovuto . Una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

Nulla è dovuto dalla Rondelli Arrigo srl al Comune di Dosolo e alla Provincia a titolo di corrispettivo e/o oneri, ed in ogni caso a qualsiasi titolo in relazione alla convenzione in oggetto.

ART.20 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla presente Convenzione la Ditta consegna al Comune, la polizza fideiussoria n. ..... del ..... rilasciata da ..... per un 'ammontare di Euro 80.250,00 contenente le clausole per cui :

- i1 mancato versamento da parte del richiedente del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune dell'istituto o Compagnia fideiussore;

- solo il Comune è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fidejussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

- l'istituto fideiussore è obbligato a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° Comma dell'Art.1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

- La polizza fideiussoria n. ..... del ..... rilasciata da ..... sarà parzialmente svincolata per un importo pari alla somma pagata dalle ditte al Comune di Dosolo a fine lavori, determinata in €. 0,55 per metro cubo asportato, comprensiva dei futuri adeguamenti e del 15% da versare alla Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 14/98.

ART. 21 - SVINCOLO DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

Lo svincolo della fideiussione sarà consentito a completa ultimazione sia dei lavori di asportazione di cui all'art. 1 sia di sistemazione e recupero definitivo dei luoghi della ex cava denominata "BALLOTTINIO ATE G.11", secondo il nuovo progetto in variante che sarà presentato ed eseguito dalla "ditta esecutrice" e approvato dal Comune e previa richiesta della ditta, corredata da un verbale di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei

Lavori. La regolare esecuzione dei lavori di asporto oggetto della presente convenzione dovrà essere accertata con apposito verbale di tecnico incaricato dal Comune , con l'eventuale supporto dell' ufficio ambiente della Provincia di Mantova.

A seguito della presentazione del nuovo progetto in variante per il completamento delle opere di riassetto ambientale della cava, il Comune e le ditte esecutrici si obbligano a sottoscrivere una nuova convenzione che sostituirà integralmente quella del 6.9.2005, n. 1922, con liberazione della Rondelli Arrigo srl da qualsiasi obbligo nei confronti del Comune, riconducibile alla convenzione suddetta, con conseguente svincolo della polizza fideiussoria n. 135918 del 10/09/2005.

ART. 22 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART.23 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del Piano Cave Provinciale, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

ART.24 – SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui agli Artt.29 e 30 della Legge Regionale 14/98. Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui: al D.P.R. 10/09/1982 n.915 nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

ART.25 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, com. 8, della L. 136/2010 le ditte si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione , ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione. Le ditte , si obbligano , ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Le ditte o il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova

ART.26 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il Comune ha diritto di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti di una o entrambe le ditte sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs.n.50/2016 . In ogni caso, il Comune potrà recedere dalla convenzione qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

ART.27 - FORMA DELLA CONVENZIONE, ONERI FISCALI E TRATTAMENTO DATI

La presente convenzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 1 della tariffa, allegato A), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta risoluzione in tal senso 9 dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte dirette, sugli affari per la Regione Lombardia di Milano, espressa con nota n. 28900/84/III/A di protocollo in data 08.06.1984. Tutte le spese della presente convenzione , nessuna esclusa ed accettata, sono a totale carico delle ditte . I diritti di segreteria, da esigersi ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604, tabella D, saranno commisurati all'importo indicato ai precedenti articoli con riferimento alla quantità di materiale presunto da asportare quantificato in mc. 45.000.
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione:

PER LA DITTA
Capiluppi Lorenzo di Capiluppi Claudio e C ……

PER LA DITTA
Folicaldi Costruzioni S.r.l."…….

PER LA DITTA RONDELLI ARRIGO S.P.A.
IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE
AVV. SARZI SARTORI CRISTIAN…….

PER LA DITTA:
FRATI IMMOBILIARE DI FRATI LUIGI & FIGLI SS

…….

Per il Comune di Dosolo - (Arch. Fabris Riccardo)……..

Il Segretario Comunale rogante - *(D.ssa Roberta Borghi)*.....

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto da persona di mia fiducia e a mia personale direzione mediante strumenti informatici su pagine a video numero …….., dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura - ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013. In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale Rogante sottoscrivo il presente documento informatico con firma digitale.